

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## È possibile procedere all'accertamento del rapporto di causalità anche tramite presunzioni

Va confermato che è possibile procedere all'accertamento del rapporto di *causalità* anche tramite *presunzioni* ex artt. 2727 ss. c.c. dalle quali si possa risalire, da un fatto noto (nel caso di specie, la presenza di una chiazza d'olio), a uno noto (la causa della caduta). Difatti, anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto, la causa di quest'ultimo ben può essere "individuata presuntivamente in relazione al contesto. Non può quindi escludersi la sussistenza di nesso causale solo perché non vi siano testi che abbiano assistito al fatto (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio.

NDR: in argomento [Cass. 35146/2021](#) e 9140/2013.

Tribunale di Milano, sentenza del 21.10.2022, n. 8302

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor Andrea Pasqua di Bi. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Comune di Milano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in Milano il 26 luglio 2017, alle ore 01:30 circa, sulla strada comunale *Via omissis*.

Esponeva l'attore che, in quelle circostanze di tempo e luogo, mentre procedeva regolarmente su detta strada incontrava un'estesa macchia oleosa che copriva l'intera carreggiata per molte decine di metri e, a causa di ciò, perdeva l'equilibrio ed il controllo del mezzo, cadendo e procurandosi gravi lesioni.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Milano, il quale concludeva per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.

Alla prima udienza del 12 novembre 2019 il Giudice, su concorde istanza, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Successivamente, con provvedimento del 22.06.2020, il Giudice ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti e, all'udienza del 4.02.2021 disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore, nominando consulente d'ufficio il dott. *omissis*.

All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 12 aprile 2022 come da verbale di causa; disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.

Ritiene questo Tribunale che l'attore abbia provato gli elementi costitutivi delle domande proposte in giudizio.

Con riferimento all'an *debeatur*, in particolare, si osserva quanto segue.

L'attore riferisce la causa della caduta subita alla omessa vigilanza sulla strada urbana da parte del Comune di Milano, il quale ha l'obbligo di manutenzione delle strade comunali. In particolare, la condotta negligente dell'ente ha consentito a qualcuno (rimasto ignoto nel caso di specie) di sversare, dolosamente o colposamente, sull'intera carreggiata stradale per decine di metri uno strato oleoso che ha reso in concreto impraticabile la strada su cui si è verificato l'incidente.

La fattispecie prospettata dall'attore rientra con tutta evidenza nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.

Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.

Il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stato oggetto di dibattito in dottrina ed è stato nel tempo affrontato più volte in giurisprudenza.

Da ultimo, ci sono stati importanti arresti della Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza della terza sezione civile 11 luglio-31 ottobre 2017, n. 25837, poi con le sentenze gemelle della stessa sezione 16 novembre 2017-1° febbraio 2018, n. 2480, n. 2481 e n. 2482.

In particolare, con le citate sentenze gemelle del 1° febbraio 2018 la Suprema Corte ha poi precisato che:

- a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
- b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
- c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere".

Spetta dunque all'attore provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso allegato secondo il disposto dell'art. 2697 cod. civ., oltreché la qualità di custode vigente in capo al convenuto.

Con riferimento al rapporto di causalità tra l'evento ed il danno, l'attore ha fornito adeguata prova della presenza, sulla carreggiata stradale prospiciente *omissis* di una vasta macchia d'olio (come raffigurata nelle foto prodotte sub doc. 7).

Conseguentemente l'agente verbalizzante dava conto che sul luogo intervenivano «l'autoradio 11 dell'ATM il cui personale provvedeva a deviare i mezzi di superficie su percorso alternativo in attesa della riapertura della strada dopo la pulizia», nonché «la squadra di Sicurezza e Ambiente che provvedeva a quanto di competenza ripristinando la sicurezza dei luoghi» (cfr. relazione della Polizia Locale prodotta sub doc. 6 del fascicolo di parte attrice).

Della circostanza che al momento del sinistro (ed anche successivamente) si trovasse questa macchia d'olio sulla strada risulta fornita adeguata prova, poiché di ciò si dà conto nel detto verbale redatto dalla Polizia Locale, il quale fa piena prova fino a querela di falso. Infatti, la presenza di «una grossa chiazza di liquido oleoso che si estendeva per circa 80 metri dal civico 13 di via *omissis* fino a via *omissis* inizialmente anche in via *omissis*» è stata accertata personalmente dallo stesso agente verbalizzante (cfr. relazione della Polizia Locale prodotta sub doc. 6 del fascicolo di parte attrice).

Stante questa ricostruzione dei luoghi, si può agevolmente presumere che la caduta del motoveicolo sul quale viaggiava il danneggiato sia stata causata proprio a causa della presenza della sostanza oleosa, non avendo fornito il convenuto alcuna argomentazione idonea a smentire tale ricostruzione. Come affermato a più riprese dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. civ. ord. n. 35146/2021), è difatti possibile procedere all'accertamento del rapporto di causalità anche tramite presunzioni ex artt 2727 ss cc dalle quali si possa risalire, da un fatto noto (nel caso di specie, la presenza di una chiazza d'olio), a uno noto (la causa della caduta).

Secondo la Cassazione, infatti, “anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto”, la causa di quest'ultimo ben può essere “individuata presuntivamente in relazione al contesto.

Così, ad esempio, se un'autovettura slitta in un punto della strada dov'è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via”. Dunque, in casi come quello di specie, non può escludersi “la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto [...] alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio” (Cass. Civ. n. 9140/2013).

Per contro, il Comune non ha fornito alcuna prova volta a sostenere un concorso di colpa del conducente del veicolo, non avendo indicato specifici elementi fattuali volti a sostenere l'applicabilità dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. Parimenti, la presenza della sostanza oleosa sulla carreggiata, che è stata alla base dell'incidente per cui è causa, non può assolutamente qualificarsi come “caso fortuito”. Secondo l'orientamento accolto dalla Cassazione con la sentenza n. 7361 del 15 marzo 2019, infatti, “nel caso di un incidente stradale causato dalla presenza di una macchia d'olio sull'asfalto, spetta al Comune dimostrare il caso fortuito, ossia che la macchia oleosa si sia formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile. In buona sostanza, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito”.

Orbene, rileva il Tribunale che il convenuto non ha affatto provato che la macchia oleosa in esame da quanto tempo la macchia oleosa fosse presente sulla carreggiata.

Pertanto va affermata la responsabilità da cose in custodia in capo al Comune -proprietario della strada- che non ha mantenuto adeguatamente la sede stradale né ha fornito in giudizio la prova del caso fortuito.

Nel caso di specie, sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi della responsabilità da cose in custodia in capo al Comune di Milano ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Circa il quantum debeatur, questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. *omissis*.

La perizia ha infatti riconosciuto:

- inabilità temporanea totale per giorni 3;
- inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 30.

Per quanto attiene alla individuazione del grado di sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5, il C.T.U. ha stimato una sofferenza morale di 3/5 nella prima fase, 2/5 nella seconda e terza fase e pari ad 1/5 nell'ultimo periodo.

La consulenza ha inoltre accertato che un ulteriore ricovero subito nel 2019 (1 giorno) per la rimozione dei mezzi di sintesi, ha comportato all'attore un altro giorno di invalidità al 100%, nonché un periodo di invalidità temporanea parziale di 45 giorni, suddivisibili equamente al 75%, 50% e 25%, e condizionati da un grado di sofferenza psicofisica pressoché costante pari ad 1.

Infine, il CTU ha accertato che dalle lesioni subite sono residuati postumi permanenti nella misura dell'11% di riduzione dell'efficienza psicofisica, mentre il grado di sofferenza psicofisica direttamente consequenziale al danno biologico permanente è di 1 su una scala da 1 a 5.

Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).

Un primo arresto della Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972-3-4-5/2008, c.d. "sentenze di San Ma."), ha statuito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, procedendo ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico in ragione dell'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Successivamente la Suprema Corte (cfr. Cass., ord. "decalogo" n. 7513/2018) ha precisato che il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale, cui segue anche il danno da sofferenza soggettiva interiore.

In netto contrasto con le sentenze di San Ma. 2008, i punti 8 e 9 dell'ordinanza "decalogo" n. 7513/2018 stigmatizzano:

8) "in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)";

9) "ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione".

Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Cass. n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d. "sentenze San Ma. 2019"), e da numerose altre fino alla recente sentenza Cassazione n. 25164/2020.

Ne consegue pertanto che, ai fini della personalizzazione, il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili; laddove, quindi, consista in una conseguenza

straordinaria, specificamente allegata e provata dall'attore, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale (cfr. ord. “decalogo” n. 7513/2018).

Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).

Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione (segnatamente, con i menzionati punti 8 e 9 dell'Ordinanza cd.

decalogo) e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:

- a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
- b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
- c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.

Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta, diminuendolo, confermandolo o eventualmente aumentandolo sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto, sempre tuttavia nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese.

Per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile (calcolata quest'ultima con i criteri innanzi esposti ed ora espressamente indicati nella quinta colonna della tabella milanese per il danno biologico permanente) appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attore. In definitiva, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (27 anni compiuti al momento dell'incidente), del sesso e delle condizioni di vita dell'attore, dei menzionati criteri

tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale (Euro 22.500,00) e da sofferenza soggettiva nella valutazione standard della Tabella milanese (Euro 6.075,00) già rivalutati ad oggi, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di Euro 28.575,00.

Per il danno biologico temporaneo, invece, le modalità dell'incidente, la malattia che ne è seguita, nonché la sofferenza psicofisica accertata dal C.T.U. nelle misure innanzi indicate, giustificano la conferma del valore monetario standard, stabilito dalla Tabelle milanese per il danno biologico dinamico-relazionale (Euro 72,00 pro die in relazione alla inabilità temporanea totale) e giustificano altresì l'aumento del valore monetario relativo al danno da sofferenza interiore media presumibile nella misura di circa il 10% e, quindi, da Euro 27,00 ad Euro 30,00 per un giorno di inabilità totale. In definitiva, quindi, per il danno non patrimoniale per il danno biologico dinamico relazione e da sofferenza soggettiva interiore, subito dall'attore in relazione al periodo di malattia deve essere liquidato nelle somme, rispettivamente, di 5.688,00 Euro e 2.370,00 Euro, per la somma complessiva, rivalutata ad oggi, di Euro 8.058,00 Con riferimento al danno di natura patrimoniale subito dall'attore, il consulente tecnico ha accertato che le spese mediche occorse, documentate (sub doc. 4) e ritenute congrue, ammontano ad Euro 2.266,30.

Spetta altresì al danneggiato il rimborso delle spese inerenti il ricovero chirurgico in regime di solvenza, pari a complessivi Euro 24.749,53.

Spetta infine il rimborso della somma di Euro 732,00 per parere medico-legale (allegato sub doc. 4). Risultano in definitiva comprovati esborsi per la complessiva somma di Euro 27.747,83. Detta somma, rivalutata a oggi secondo gli indici I.S.T.A.T. costo-vita, è pari ad Euro 31.195,00.

Per quanto riguarda in particolare l'esborso relativo alla casa di cura privata, appare infondata l'eccezione di parte convenuta secondo cui non spetterebbe il rimborso di dette spese mediche, potendo l'attore fruire del Servizio Sanitario Nazionale. Questo Tribunale, infatti, condivide quanto statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui: "Osservato che l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione (anche) ai sensi dell'art. 1227 c.c. deve sottolinearsi come questa Corte abbia già avuto modo di precisare che il suindicato articolo preveda invero due distinte fattispecie: al 1° comma risulta disciplinato il concorso del fatto colposo del danneggiato; al 2° comma, là dove si afferma che non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, la norma ha riguardo all'ipotesi del c.d. danno evitabile (cfr., con riferimento al rimborso di spese mediche per cure ed interventi effettuati all'estero, Cass., 27/10/2015, n. 21782).

Relativamente a quest'ultima figura si è osservato che -come autorevolmente sostenuto anche in dottrina- la previsione del 2° comma non va intesa con riferimento ai soli danni conseguenza dell'inadempimento o del c.d. danno base di cui al 1° comma bensì anche come previsione di danni la cui produzione ricade interamente nella sfera di controllo del danneggiato la cui condotta (omissiva) si ponga come causa interruttiva del danno originario causato dal debitore/danneggiato, venendo a configurarsi come causa prossima ed assorbente, e pertanto esclusiva, di un (nuovo e diverso) danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare mantenendo un comportamento improntato a buona fede o correttezza; con la conseguenza che esso va a quest'ultimo interamente ascritto, e il medesimo (creditore/danneggiato) è tenuto a sopportarne in via esclusiva le conseguenze (v. Cass., 27/10/2015, n. 21782). Trattandosi in particolare di valutare la condotta mantenuta dal paziente danneggiato/creditore ed odierno ricorrente in conseguenza di danno evento ascrivibile all'esclusiva responsabilità altrui, deve valutarsi se gli stessi siano suscettibili di essere considerati a) quali conseguenze ulteriori o aggravamento del danno evento, a tale stregua rimanendo a carico del danneggiante, ovvero b) determinativi dell'interruzione del nesso di causalità, e pertanto ridondanti ad esclusivo carico dello stesso creditore/danneggiato" (Cass. sentenza n. 5801/2019).

Orbene, nella fattispecie concreta è incontestato che il ricovero de quo sia stato utile ed anzi necessario per prestare idonee cure all'attore e, anche tenuto conto dei maggiori tempi normalmente necessari per l'erogazione delle cure con il Se. Sanitario Nazionale, ritiene il Tribunale che anche la somma in esame debba essere rimborsata all'attore.

Parimenti non ha pregio l'eccezione di parte convenuta secondo cui parte attrice avrebbe dovuto produrre gli originali delle fatture inerenti alle prestazioni sanitarie usufruite in regime privatistico, anziché semplici fotocopie delle stesse. Non può infatti in alcun modo negarsi efficacia probatoria alle copie fotografiche o fotostatiche di documenti. Infatti, l'articolo 2719 del codice civile dispone che dette copie "hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta". Ebbene, la Cassazione con condivisibile e consolidato indirizzo ritiene che sia necessario l'espresso disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale (cfr. da ultimo Cass. Civ. nn. 22577/2020, 15842/2020, 13038/2020, 12757/2020). Sul punto, essenzialmente al fine di evitare un utilizzo indiscriminato e pretestuoso del disconoscimento di cui si discute, il Collegio di nomofilachia ha inoltre reiteratamente affermato che la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr. Cass. Civ. nn. 21491/2020, 19855/2020, 17834/2020, 13387/2020).

È di tutta evidenza che, nella fattispecie concreta, la generica contestazione mossa dalla parte convenuta sulle copie fotostatiche in esame non comporta l'inidoneità probatoria delle stesse nel presente giudizio. È rilevante ai fini del decidere.

L'attore ha infine allegato di aver subito il danno di natura patrimoniale costituito dalla perdita di quanto pagato per il viaggio a Bali che egli avrebbe dovuto iniziare il giorno successivo all'incidente subito; viaggio i cui costi vengono documentati per Euro 2.838,56 (cfr. doc. 5).

Si osserva tuttavia come il teste Gi. Zu. abbia riferito che il danno economico subito dall'attore per la rinuncia al viaggio programmato fosse pari a circa Euro 300,00, a conferma del fatto che i biglietti aerei siano stati quantomeno parzialmente rimborsati (cfr. verbale d'udienza del 4.02.2021). Pertanto, la somma da liquidare all'attore per questa ulteriore voce di danno patrimoniale subito ammonta ad Euro 300,00 che, rivalutati ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T. costo-vita, sono pari ad Euro 337,00.

In conclusione, il danno subito dall'attore va liquidato nella complessiva somma, già rivalutata, di Euro 68.165,00.

Da quest'ultima somma deve essere detratta la cifra di Euro 3.263,83, già corrisposta all'attore dall'INPS a titolo di indennità di malattia in data 11.09.2017 (cfr. doc. 4 di parte convenuta).

Quest'ultima somma, rivalutata ad oggi, è pari a Euro 3.665,00.

Risulta quindi ancora dovuta all'attore la complessiva somma di Euro 64.500,00.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto Comune deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di Euro 64.500,00, liquidata in moneta attuale, oltre: interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 0,5%, sulla somma di Euro 68.165,00 dalla data del 26 luglio 2017 al 11.09.2017; interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 0,5%, sulla somma di Euro 64.500,00 dalla data del 11.09.2017 ad oggi; interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 64.500,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto Comune di Milano a rimborsare all'attore le spese processuali, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro espletato.

Vanno altresì poste a carico del convenuto Comune di Milano le spese relative alla CTU medico-legale.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la responsabilità del convenuto Comune di Milano e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore del sig. *omissis* della somma di Euro 64.500,00, oltre interessi come specificato in motivazione; rigetta le altre domande e istanze proposte dalle parti; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto Comune di Milano; condanna il convenuto Comune di Milano a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in Euro 769,71 per esborsi, in Euro 9.200,00 per onorario di avvocato, oltre a spese forfetarie nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---